

CONTENZIOSO

Il giudizio di cassazione sul filtro in appello

di Luigi Ferrajoli

Con l'**ordinanza n. 24630 depositata in data 19.11.2014** la Corte di Cassazione prende in esame la questione del **ricorso per Cassazione presentato ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.** avverso la sentenza di primo grado, nell'ipotesi in cui il giudice di appello, nel dare attuazione al cosiddetto "filtro in appello" previsto dall'art. 348-bis c.p.c., dichiara con ordinanza **l'inammissibilità dell'appello** sul presupposto dell'affermazione che **l'impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta**.

L'ordinanza in esame, che invero contiene una pronuncia di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, appare interessante con riferimento al contenuto della relazione ex art. 380-bis c.p.c. del giudice relatore riportata nel provvedimento, che nell'interpretazione del disposto dell'art. 348-ter c.p.c. richama integralmente i principi già enunciati nell'ordinanza della **Corte di Cassazione n. 12034/14**.

Nel caso di specie, in primo grado veniva rigettata la domanda dell'attore, il quale proponeva appello, che era dichiarato inammissibile con ordinanza ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., poiché il giudice di secondo grado riconosceva non avere l'impugnazione proposta una ragionevole probabilità di essere accolta. L'originario attore presentava, quindi, **ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3 c.p.c. avverso la sentenza di primo grado**.

Come è noto, ai sensi dei nuovi **artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.** introdotti con l'art. 54, comma 1, lett. a) del D.L. n. 83/2012 convertito nella L. n. 134/2012, il giudice di appello, che riconosca che impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, deve dichiararne **l'inammissibilità con ordinanza**. La pronuncia di tale ordinanza comporta che, entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla comunicazione o – se anteriore – dalla notificazione di tale ordinanza (o, comunque, entro il termine di decadenza di sei mesi dal deposito di cui all'art. 327 c.p.c.) **è proponibile ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di primo grado**, con la precisazione che, ove la pronuncia di inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione può essere proposto **soltanto per i motivi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4) c.p.c..**

La Corte di Cassazione chiarisce che il "**filtro in appello**" introdotto con la riforma del 2012, consistente nella valutazione di ragionevole non probabilità di accoglimento dell'appello, deve concretizzarsi in una **valutazione "davvero sommaria"**, risolvendosi in una "**schematica conferma della validità delle ricostruzioni in fatto e delle decisioni in diritto operati dal primo giudice**". La natura necessariamente sommaria di tale valutazione impedisce che, nel successivo grado di legittimità, se ne possa operare una riconsiderazione in relazione:

- all'entità della probabilità di non accoglimento (*“perché allora una tale rivalutazione implicherebbe ictu oculi un mero apprezzamento di fatto, sostituendo una valutazione di probabilità ad altra”*);
- alla completezza dell'enunciazione delle ragioni su cui la non ragionevole accoglitività è stata affermata (*“perché una motivazione concisa è per definizione non del tutto esauriente”*);
- alla fondatezza dei motivi dell'appello (*“perché si risolverebbe nella necessità di riconsiderarli, ma appunto attraverso la proposizione delle contestazioni del loro rigetto ad un giudice sovraordinato rispetto a quello che pur sempre li ha disattesi”*).

Sulla base di tali considerazioni discende – secondo la Corte di Cassazione – che **“è l'intero grado di appello ad essere assorbito in una pronuncia sommaria”**, con la conseguenza che **“oggetto del giudizio di legittimità non è più, come di norma accade, la sentenza di secondo grado sul gravame, ma quella di primo grado sulla domanda”**.

Pertanto, la Corte di cassazione chiarisce che:

- il conseguimento della **definitività della pronuncia di primo grado per tardività della proposizione dell'appello**, come ogni altra definizione in rito del gravame derivante dal riscontro meramente estrinseco ed esteriore dell'atto di gravame, e non quindi da una valutazione del gravame stesso in rito o in merito, comporta **il consolidamento del giudicato e la preclusione di ogni ulteriore mezzo di impugnazione rilevabile anche d'ufficio dalla corte di legittimità**;
- **oggetto del ricorso per Cassazione ex art. 348-ter c.p.c. non possono essere questioni che siano già precluse al momento della proposizione dell'appello dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.**: in particolare il giudicato interno, anche implicito, formatosi in ragione della mancata impugnazione di uno o più capi della sentenza di primo grado comporta la preclusione, nel corso del medesimo processo, delle relative questioni.

Conseguentemente, in relazione ai **requisiti di contenuto e forma** che deve possedere il **ricorso per Cassazione ex art. 348-ter c.p.c.** è indispensabile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., che nel **“ricorso sia fatta espressa menzione sia dell'integrale motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. e art. 348-ter, comma 1, c.p.c., sia dei motivi di appello”**. Questo proprio **“affinché sia evidente che sulle questioni rese oggetto del giudizio di legittimità non si sia formato alcun giudicato interno, essendo esse state prospettate adeguatamente al giudice di appello”**.